



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.me.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 30/12/2019

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Giudizio Famà Giovanni Natale e Famà Maria c/Comune di Ali definito con Sentenza del Tribunale Civile di Messina n. 1246 del 06/06/2018

L'anno Duemiladiciannove, il giorno **30** del mese di **Dicembre** alle ore **14,30** e segg., nell'**Aula Consiliare** del Comune di Ali, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla I^o convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
01)	D'ANGELO SABINA	Consigliere	X	
02)	BOTTARI DOMENICO	Consigliere	X	
03)	BONURA GIUSEPPE	Consigliere	X	
04)	RANERI GIUSEPPE	Consigliere	X	
05)	BRIGUGLIO SERGIO	Consigliere		X
06)	BONARRIGO ANTONIA	Consigliere	X	
07)	TRIOLO FLORIANA	Consigliere	X	
08)	FIUMARA PIETRO	Consigliere		X
09)	TRIOLO NATALINO	Consigliere		X
10)	FIUMARA GIOVANNI	Consigliere		X

Consiglieri: Assegnati n. 10	In carica n. 10	Presenti n. 6	Assenti n. 4
-------------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell'art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli intervenuti;

Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, la **Dott.ssa D'Angelo Sabina**;

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Gaetano Russo**.

Presente in aula il Sindaco, **Ing. Natale Rao** ed il Responsabile dell'Area Finanziaria, **Natale Satta**.

Sono presenti in aula gli Assessori: **Dott. Roberto Roma**.

Ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **favorevole**.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

Il **Presidente** procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al 4° punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto **“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Giudizio Famà Giovanni Natale e Famà Maria c/Comune di Ali definito con Sentenza del Tribunale Civile di Messina n. 1246 del 06/06/2018”**.

Non registrandosi interventi, si passa alla votazione espressa per alzata di mano, con 6 voti favorevoli su sei presenti (unanimità).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione come sopra riportato,

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Giudizio Famà Giovanni Natale e Famà Maria c/Comune di Ali definito con Sentenza del Tribunale Civile di Messina n. 1246 del 06/06/2018”**.

Successivamente, il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto con separata votazione espressa per alzata di mano, con 6 voti favorevoli su sei presenti (unanimità).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione come sopra riportato,

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione in oggetto.

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Giudizio Famà Giovanni Natale e Famà Maria c/Comune di Ali definito con Sentenza del Tribunale Civile di Messina n. 1246 del 06/06/2018

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con atto di citazione notificato il 17/05/2008, i Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà Maria hanno convenuto il Comune di Ali davanti al Tribunale Civile di Messina nel giudizio RG n. 3733/2008, per ottenere l'accoglimento delle seguenti domande:
 1. *riconoscere e dichiarare l'obbligo del Comune di Ali al ritrasferimento di terreno sito in Ali, C.da S. Antonio – censito al foglio 11, part. 115 - da proprio potere in proprietà degli attori;*
 2. *condannare, con qualsiasi statuizione il Comune di Ali a ritrasferire terreno per cui è causa in favore degli odierni attori, non essendo stato destinato alla finalità pattuita o similare;*
 3. *condannare, inoltre, il Comune di Ali al risarcimento in favore degli odierni attori di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli stessi a causa ed in conseguenza della volontaria condotta omissiva tenuta dall'Ente convenuto, da quantificarsi in sede giudiziale, e ciò a partire dalla data di pubblicazione della sentenza n. 369/84, od in subordine, senza rinuncia alla superiore richiesta, a partire dalla ricezione della lettera raccomandata n. 5868 dell'8/06/1992 (pervenuta al Comune in data 11/06/1992), con cui nell'interesse e per conto della sig.ra Bertuccio Antonina ved. Famà e del sig. Guliano Andrea, (danti causa degli odierni attori) si richiedeva espressamente al Comune di Ali il ritrasferimento dell'immobile de quo;*
 4. *in via gradata, condannare il Comune di Ali al risarcimento dei danni che in via equitativa l'adito Tribunale vorrà ritenere sussistenti e rispondenti ai pregiudizi di ordine patrimoniale e non patrimoniale subiti dagli attori in conseguenza dell'illecita condotta dell'ente convenuto;*
 5. *condannare il Comune di Ali al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa;*

PRECISATO CHE:

- il giudizio incoato con l'atto di citazione notificato il 17/05/2008, ha tratto origine da una complessa e datata vicenda già oggetto di giudizio civile RG. n. 469/79 definito con Sentenza Tribunale Civile di Messina n. 369 del 23/03/1984, sorta dal trasferimento al Comune di Ali di un appezzamento di terreno di mq. 250 circa, censito al foglio 11, part. 115, effettuato con atto pubblico di vendita del 12.08.1959 dai Sigg. Bertuccio Giuseppa, Bertuccio Antonina, Bertuccio Maddalena, Bertuccio Giovanni, dante causa degli odierni attori Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà Maria, dietro pagamento da parte del Comune della somma delle vecchie Lire 180.000;
- il predetto contratto pubblico di acquisto era stato stipulato con espresso obbligo per il Comune di Ali, nel caso in cui il terreno non fosse stato utilizzato per la costruzione di un asilo, di restituzione dello stesso ai vecchi proprietari dietro recupero delle Lire 180,00 corrisposte agli alienanti;

- in epoca successiva all’atto pubblico di vendita del 12.08.1959, veniva stipulato in data 19.11.1977, atto di divisione fra Bertuccio Antonina ved. Famà, dante causa degli attori del giudizio sorto nel 2008, Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà Maria, Bertuccio Giovanni e gli aventi causa degli altri soggetti che contrassero con il Comune di Ali la vendita del 12.08.1959, a norma della quale i diritti sul terreno in questione furono assegnati in proprietà in ragione di metà ciascuno, a Bertuccio Antonina, dante causa dei Sigg. Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà Maria (attori del giudizio R.G. n. 3733/2008 definito con la Sentenza n. 1246/2018) e a Giuliano Andrea;
- a seguito della mancata realizzazione sul terreno di che trattasi da parte del Comune di Ali dell’opera pubblica prevista dall’atto di vendita del 12/08/1959, con atto di citazione notificato al Comune di Ali il 02/03/1979 per conto dei Sigg. Bertuccio Antonina e Giuliano Andrea, l’Ente è stato convenuto nel giudizio RG. n. 469/79 per ottenere:
 1. la restituzione dell’appezzamento di terreno venduto con atto del 12/08/1959 per la mancata realizzazione dell’opera pubblica;
 2. il risarcimento dei danni e pagamento delle spese processuali, dichiarando al contempo gli attori la disponibilità alla restituzione all’Ente della somma delle vecchie Lire 180,00 versata per l’acquisto dello stesso;
- con la sentenza n. 369 del 23/03/1984, emessa a definizione del giudizio di cui sopra RG. n. 469/79, il Tribunale Civile di Messina accogliendo parzialmente le domande degli attori ha:
 1. *dichiarato il diritto dei Sigg. Bertuccio Antonina e Giuliano Andrea al ritrasferimento del fondo sito in Contrada S. Antonio del Comune di Ali, già oggetto di vendita al Comune con l’atto pubblico in data 12.08.1959”;*
 2. *rigettato gli altri capi di domanda;*
 3. *liquidato le spese processuali in complessive Lire 600.00, di cui lire 400,00 (due terzi) vanno posti al carico del Comune convenuto, rimasto pur sempre soccombente, e compensate per un terzo (lire 200.00).*

DATO ATTO CHE,

- Il Tribunale Civile di Messina con la Sentenza n. 1246 del 06/06/2018, emessa a definizione del giudizio RG n. 3733/2008 promosso dai Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà Maria contro il Comune di Ali, e oggetto di Ordinanza ex art. 287 c.p.c. del 06/12/2018 per correzione di errore materiale, ha statuito:
 1. *rigetta la domanda tendente a ottenere il trasferimento del terreno di mq. 180 residuali (degli originari mq. 250 il Comune ha utilizzato una parte di mq 62 per l’allargamento di sede stradale) ... accogliendo l’eccezione del ne bis in idem sollevata da parte convenuta essendo detto trasferimento già statuito nella sentenza emessa da questo Tribunale n. 369 del 23.03.1984;*
 2. *accoglie la domanda di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ... e per l’effetto confermando il diritto da parte degli attori ad avere trasferito il terreno residuale oggetto della sentenza n. 369/84 anzi citata condanna il Comune di Ali a risarcire agli attori la somma complessivamente determinata di € 3.418,329 come definita in motivazione (€ 1.765,420 per rivalutazione dei mq 180 residuali da restituire agli attori oltre fruttificazione legale dalla pubblicazione della sentenza n. 369/84), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;*
 3. *condanna il Comune di Ali al pagamento delle spese del presente giudizio per un ammontare di € 1.378,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.*

PRESO ATTO CHE,

- la somma da corrispondere a titolo di risarcimento del danno valutata in via equitativa in € 3.418,329 aumentata degli interessi legali calcolati dal 06/06/2018, data di pubblicazione della sentenza, al soddisfo, per come di seguito elencata è pari a € 3.446,12:

Risarcimento danno	†	3.418,329
Interessi legali dal 06/06/2018 al 31/10/2019	†	28,62
TOTALE	†	3.446,95

- con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 4638 del 12.07.2019, l'Avv. Gianfilippo Brunetto, difensore di fiducia degli attori Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà Maria, ha trasmesso il conteggio delle spese legali liquidate con la Sentenza n. 1246 del 06/06/2018 per come di seguito elencate è pari a € 2.210,65:

Spese liquidate in sentenza	€	1.378,00
Spese generali al 15% di € 1.378,00	€	206,70
C.P.A. al 4%	€	63,38
I.V.A. al 22%	€	362,57
Registrazione sentenza mod. F.23	€	200,00
TOTALE SPESE LEGALI	€	2.210,65

- che la complessiva somma dovuta dal Comune di Ali ai Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà Maria in esecuzione della Sentenza n. 1246 del 06.06.2018 del Tribunale Civile di Messina è pari a € **5.657,60**,

VISTI:

- l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio con deliberazione consiliare per le seguenti tipologie di spese:
 - a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e) *acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che detta le regole per l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 193, comma 3, il quale dispone che per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, nonché i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili;

DATO ATTO CHE, per la superiore complessiva somma di € **5.657,60** dovuta dal Comune di Ali in forza della sentenza esecutiva n. 1028/2018 ricorre in capo all'Ente l'obbligo di attivare la procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L;

ATTESO CHE la deliberazione consiliare per il riconoscimento della legittimità del debito di cui alla fattispecie dell'art. 194, comma 1, lett a) del D. Lgs. 267/2000, scaturente da provvedimento giudiziario esecutivo, ha la funzione di:

- **ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile e di verificare la compatibilità finanziaria dello stesso.** In tal senso: “... a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso” (Corte dei Conti – Sez. di controllo del Piemonte - Deliberazione n. 8/2019/SRCPIE/PAR);
- **individuare le risorse per farvi fronte.** In tal senso: “Il Collegio ritiene di dover ribadire quanto già affermato in precedenti deliberazioni di questa Sezione (in particolare, la n. 80/2015/PAR) in merito alla necessità che il pagamento avvenga in conseguenza di una preventiva e tempestiva deliberazione consiliare finalizzata, in particolare, a ricondurre l'obbligazione nell'ambito della contabilità dell'Ente, ad individuare le risorse per farvi fronte, ad accertare la riconducibilità del debito alla fattispecie tassativamente individuata dalla legge” (Corte dei Conti – Sez. di controllo della Sicilia - Delibera n. 15/2016/PAR);
- **deliberare a fini ricognitivi, non potendo l'organo consiliare esercitare valutazione discrezionale nè impedire il pagamento del relativo debito.** In tal senso: “La giurisprudenza della Corte dei Conti ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenze esecutive di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale”(Corte dei Conti Campania – Sez. Reg.le di Controllo – Delibera n. 2/2018/PAR); ; Corte dei Conti Puglia – Sez. Reg.le di controllo – Delibera n. 57/2017; Corte dei Conti Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – Delibera n. 2/2005);

RITENUTO pertanto, necessario procedere:

- al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto per l'accertata riconducibilità alla fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000;
- all'approvazione della presente proposta deliberativa;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO l'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002 che ha stabilito che i provvedimenti di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio posti in essere dalle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1 del D. Lgs. 165/2001 debbono essere trasmessi alla competente procura regionale della Corte dei Conti;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTA la L. R. n. 6 DEL 05.04.2011;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

VISTA la L. R. 30/2000 e s.m.i.;

VISTA la L. R. n. 35/97;

VISTA la L. R. n. 7/92;

VISTO l'articolo 1 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi, ai sensi della L. n. 30/2000;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, allegato alla presente deliberazione;

Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI RICONOSCERE, per i motivi descritti in narrativa, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL - D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 1246 del 06/06/2018, emessa a definizione del giudizio RG n. 3733/2008 promosso dai Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà Maria contro il Comune di Ali, secondo il seguente prospetto:

Risarcimento danni	€	3.446,95
Spese legali	€	2.210,65
TOTALE OMNICOMPRESIVO	€	5.657,60

3) DI DARE ATTO che alla relativa spesa di € **5.657,60** si farà fronte con i fondi di cui al **Codice 01.11.1.110 del Capitolo 357** del bilancio di previsione esercizio 2019 – 2021;

4) DI DEMANDARE al Responsabile della competente area l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

5) DI TRASMETTERE copia della presente, unitamente a copia della Sentenza n. 1028 del Tribunale Civile di Messina del 07.05.2018 alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, 5° comma, L. 289/2002

6) DI DEMANDARE all'ufficio di segreteria tutti gli adempimenti consequenziali e di competenza, nonché le relative comunicazioni ai vari enti interessati;

7) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio *online* e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Ali;

10) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 4/91 e ss.mm.

IL PROPONENTE

IL SINDACO

F.to Ing. Natale RAO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Giudizio Famà Giovanni Natale e Famà Maria c/Comune di Ali definito con Sentenza del Tribunale Civile di Messina n. 1246 del 06/06/2018

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:

FAVOREVOLE.

Ali, li 10/12/2019

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Dott. Ing. Natale Rao**

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:

FAVOREVOLE

Ali, li 10/12/2019

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to *Sabina D'Angelo*

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to *Domenico Bottari*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Dott. Gaetano Russo*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. _____ dal _____ al _____

(Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gaetano Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2019.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)

Alì, **30/12/2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gaetano Russo